

N. R.G. 536/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

Il Giudice

pronunciando sull'istanza depositata in data di ieri, 21.4.2022, intesa ad *“ampliamento, conferma e proroga”* delle misure protettive già confermate con decreto di questo giudice in data 24.2.2022 e con scadenza 21.4.2022;

premesso che ai sensi dell'art. 7, co. 5° d.l. 118/2021, convertito con modificazioni dalla l. 147/2021, *“il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, puo' prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non puo' superare i duecentoquaranta giorni”*;

osservato pertanto che l'istanza di proroga, nella parte in cui sottende addirittura l'ampliamento delle misure e/o la loro estensione a soggetti diversi ed ulteriori da quelli contemplati nel primo decreto di concessione, è di per sé irricevibile – di là della persuasività o meno degli argomenti portati a suffragio della tesi propugnante il carattere generalizzato e non selettivo dello *stay* conseguibile per il tramite della norma invocata (si da portare ad un'abrogazione *de facto* dell'art. 161, 6° co. l.f., per il tramite di un uso alternativo, generalizzato e senza il corredo del controllo del commissario giudiziale della procedura di composizione negoziata che, pure, non ha natura concorsuale) – posto che in sede di prosecuzione del procedimento in esame può semplicemente disporsi la proroga delle misure già disposte e non più che quella;

rilevato altresì che, sulla base testuale della disposizione ora richiamata, è esclusa la necessità di un'ulteriore appendice processuale volta all'instaurazione di un contraddittorio con i soggetti controinteressati (argomento *ex se* rilevante al fine di



escludere la possibilità di estensione soggettiva della portata delle misure in sede di mera delibazione della proroga);

vista l'ampia relazione dell'esperto, allegata all'istanza di proroga e sostanzialmente favorevole alla concessione della stessa, nonché di quanto allegato e documentato anche dall'esperto in ordine all'esistenza di concrete trattative con il ceto creditorio e di parziali intese già raggiunte;

ritenuto che tale relazione, datata 1.4.2022, integri già il parere di cui è richiesta la previa acquisizione in funzione di concessione della proroga, siccome recente ed espressamente indirizzata ad argomentare in punto prrogabilità delle misure protettive già confermate;

preso atto che, sulla base degli elementi di fatto e di giudizio portati alla cognizione del tribunale, non emergono criticità specifiche per la richiesta misura di proroga;

osservato, con riguardo alla durata della proroga, che se appare ragionevole nel caso di specie parametrarla alla presumibile durata dell'incarico dell'esperto, non v'è ragione di equiestendere quella a questa, posto che, nell'imminenza del tempo che l'esperto si riserva per il vaglio della soluzione della crisi, ben potrà dar conto dell'inutilità (quando non dannosità) della prosecuzione della composizione negoziata in sé, come pure della durata delle misure protettive, di carattere inibitorio per la tutela dei diritti di credito dei soggetti interessati dalle misure stesse, in tal caso circoscrivendosi entro il limite minimo ragionevole la compressione dei diritti di autotutela anche esecutiva dei creditori attinti dalle misure in questione;

dato atto che, ai sensi della citata norma, non sono prescritti ulteriori adempimenti istruttori in funzione del provvedimento richiesto;

pqm

proroga tutte e sole le misure protettive già confermate con decreto reso in data 24.2.2022 sino al giorno 15.7.2022;

rigetta nel resto l'istanza;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.

Bergamo, 22/04/2022

Il Giudice

dott. Bruno Conca

